

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
CONVENZIONE

TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
E L'ASL DI VITERBO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA (NON MEDICI)

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, n° 132, C.A.P 84084, codice fiscale n. 80018670655, legalmente rappresentata dal Prof. Alessandro Weisz, Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica (non medici), nato a [REDACTED] il [REDACTED], autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno prot. 0065973 del 22/02/2022 (Rep. Decreti Rettore n. 305/2022);

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO (ASL VITERBO), con sede in Viterbo (VT), via Enrico Fermi, Partita IVA/ C.F. 01455570562, rappresentata dal..... domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata Azienda).

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno, e in particolare l'art.39;

VISTO il D.R. 31 gennaio 2017, Rep. n° 453, Prot. n° 20389, con il quale è stato integrato il Regolamento Didattico di Ateneo, previo inserimento, nella Parte Seconda, delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai non medici, tra cui, nell'Area dei Servizi Clinici, la Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR 1.8.2005 (“Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.11.2005 (supplemento ordinario);

VISTO il Decreto MIUR 29.3.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8.5.2006 (supplemento ordinario), avente ad oggetto la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, all'art. 3, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate. Nel medesimo articolo inoltre si dettano a grandi linee le modalità di svolgimento della collaborazione tra Università e strutture sanitarie e si rinvia ad un successivo decreto per l'identificazione dei requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché degli

indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”, decreta che le suddette tipologie di scuola hanno percorso didattico simile, stessa denominazione, stessa aggregazione in aree e classi, delle omologhe tipologie destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia, anche al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTA la delibera del 20 gennaio 2009, con la quale il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Salerno ha approvato la proposta di convenzione in parola;

VISTE le delibere con le quali il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione nella seduta del 03/02/2023 ha approvato la sottoscrizione della convenzione in parola;

TUTTO CIO’ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

L’Azienda mette a disposizione, per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica (non medici) dell’Università degli Studi di Salerno, le strutture afferenti alla propria **U.O.S.D Diagnostica Clinica D’Urgenza, Laboratorio analisi presso l’Ospedale San Giovanni Decollato-Andosilla - Civita Castellana**, con relativi locali, attrezzature e materiali, con requisiti corrispondenti a quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

L’Azienda si impegna ad ospitare presso la summenzionata struttura la dott.ssa Cristina Rossi, specializzanda iscritta al I anno della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica (non medici) per il periodo stabilito dalla Direzione della Scuola, per il raggiungimento o il completamento dell’attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi.

Art. 2 - Durata e Recesso

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà per la durata di mesi 6 (sei), e segnatamente dal 01/04/2023 al 30/09/2023.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata su accordo delle Parti per iscritto e nelle medesime forme della presente Convenzione.

Art. 3 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dalla Scuola in sede di programmazione, la specializzanda svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel Progetto Formativo individuale allegato alla presente Convenzione (allegato 2).

L'avvio dell'attività di tirocinio è subordinato all'espletamento da parte dell'Azienda delle opportune verifiche della documentazione dello specializzando necessaria all'ingresso in Ospedale e funzionale allo svolgimento del tirocinio formativo.

Art. 4 - Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della specializzanda è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica.

Art. 5 - Responsabile della formazione e Tutor

Il Responsabile della formazione della specializzanda è il Prof. Weisz Alessandro

Il Referente per l'attività di tirocinio individuato come Tutor che affiancherà la specializzanda nello svolgimento delle attività di formazione è il Responsabile della U.O.S.D Diagnostica Clinica D'Urgenza, Laboratorio analisi presso l'Ospedale San Giovanni Decollato-Andosilla - Civita Castellana.

Art. 6 - Coperture Assicurative

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale è a carico dall'Università degli Studi di Salerno.

Art. 7 - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Gli obblighi previsti dal D.L.gs.vo 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro, e se presente il rischio da radiazioni ionizzanti, previsti dal D.L.gs.vo 230/1995, gravano sul Soggetto Ospitante.

In particolare la specializzanda deve attenersi al vigente regolamento aziendale sulla sicurezza, consultabile sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 8 - Obblighi della specializzanda

Durante lo svolgimento del tirocinio, la specializzanda è tenuta a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor della Struttura;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso l'Ente Ospitante ed in particolare del Codice di comportamento aziendale vigente, tutti consultabili sul sito aziendale (www.asl.vt.it).
- frequentare la Struttura, così come previsto nella presente Convenzione nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Art. 9 - Trattamento dei Dati Personali e Riservatezza

Con riferimento al trattamento dei dati della specializzanda, individuata all'art. 1 del presente accordo, le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente “GDPR”) e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all'attività svolta da parte della specializzanda in formazione specialistica ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

La specializzanda in formazione specialistica è tenuta ad osservare le norme in materia di protezione dei dati ed è designato dall'ASL di Viterbo, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 - Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 11 – Firma digitale

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica e certificata – PEC.

Art. 12 - Imposta di bollo e Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso e le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che è assolta con oneri a carico dell'Università degli Studi di Salerno.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento.

In caso contrario per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Viterbo.

Art. 14 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica.

L'Università degli Studi di Salerno

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Prof. Alessandro Weisz

L'ASL Viterbo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

**PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE
EXTRA RETE FORMATIVA**

(da trasmettere alla direzione aziendale della struttura ospitante prima dell'inizio delle attività)

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA

Programma di formazione individuale dott.ssa Cristina Rossi

Anno di corso I

OBIETTIVI FORMATIVI	Acquisire competenze nella diagnostica di laboratorio in tutte le condizioni di fisiopatologia e patologia umana compresa l'assunzione di sostanze d'abuso. Acquisire competenze relative alla diagnostica immunoematologica per la terapia trasfusionale, alla manipolazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati. Acquisire capacità metodologiche e diagnostiche nella tipizzazione di cellule ematiche, comprese la separazione e tipizzazione di cellule staminali, per uso sperimentale e terapeutico.
----------------------------	---

STRUTTURA EXTRA RETE FORMATIVA			Durata della frequenza	
SEDE E DENOMINAZIONE DELL'U.O.	DIRIGENTE/RESPONSABILE Cognome e nome	TUTOR DEL TIROCINIO Cognome e nome	Dal	Al
Diagnostica Clinica D'Urgenza, Laboratorio analisi	Dott. Valerio Maria Bonavia	Dott. Valerio Maria Bonavia	01/04/2023	30/09/2023

Attività assistenziali e standard di addestramento professionalizzante specifici della scuola previsti dal DI 402/2017 <i>(numero minimo e tipologia delle procedure diagnostiche, terapeutiche e/o chirurgiche)</i>	Grado di autonomia (*) 2
Frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo	2

Applicazione di metodologie per l'analisi sierologica di marcatori tumorali e conoscenza delle tecniche di diagnostica molecolare per la ricerca di recettori e marcatori tumorali	2
Conoscenza approfondita dei principi di fisiopatologia degli apparati, con riferimento allo studio delle modificazioni delle funzioni organiche nel corso di una qualsiasi condizione patologica.	2
Il prelievo di liquidi fisiologici e di elementi cellulari. Tecniche del prelievo venoso, arterioso, capillare negli adulti, nei bambini e nei neonati. Aver eseguito almeno 150 prelievi di sangue.	2
Conoscenza approfondita dei sistemi automatici per la emocromocitometria	2
Frequenza nella sezione del laboratorio delle urgenze per almeno 40 turni di guardia diurna e notturna. - Frequenza in laboratorio di grande automazione.	2
Conoscenza approfondita degli analizzatori multicanale di chimica clinica, di immunoenzimatica, di immunofluorescenza, di citofluorimetria Cell Based Assay, 100 ore di pratica.	2
Teoria e pratica delle tecniche di analisi e separazione elettroforetica e cromatografica	2

<p>- Conoscenza approfondita dei principi di funzionamento dei sistemi analitici per la valutazione dei parametri della coagulazione e fibrinolisi. Partecipazione all'attività diagnostica di almeno 100 casi clinici.</p>	<p>2</p>
---	----------

(*) Indicare il grado di autonomia nell'esercizio delle singole attività assistenziali (1=appoggio, 2=collaborazione 3=autonomia)

Il tutor di tirocinio
Vallero Giancarlo

Lo specializzando
Cristina Bisi

Il Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione
Almadori Luca

Il Dirigente/Responsabile della struttura
Vallero Giancarlo

